

## **Ampliamento delle condotte sanzionabili in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici.**

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n.44 del 2 novembre 2017 è entrata in vigore la [legge regionale 16/2017](#) che introduce, all'articolo 78, alcune nuove sanzioni. Il testo dell'articolo 41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017, è il seguente:

“Art. 41. (Sanzioni in materia di energia)

1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

1 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.

2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).

2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.) da ultimo modificato dall' articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e dall' articolo 10, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 , è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2 ter. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981 .

2 quater. Le sanzioni di cui al comma 2 bis sono irrogate ed introitate dalla Regione.”.  
Rimangono in vigore le precedenti sanzioni già previste all’interno del decreto legislativo 192/2005 con riferimento all’articolo 15 commi 5 e 6 che recitano:

- 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.*
- 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.*